

**LE REGOLE FINANZIARIE
DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL CANDIDATO
(salvo eventuali variazioni che potrebbero essere emanate dal Ministero dell'Interno)**

Mandatario elettorale:

(L. n. 515 del 10/12/93)

la legge 10 dicembre 1993, n. 515 prevede la figura del “MANDATARIO ELETTORALE” e prescrive che la raccolta dei fondi può essere effettuata ESCLUSIVAMENTE tramite tale soggetto. L’obbligo di utilizzare il mandatario scatta dal giorno successivo all’indizione delle elezioni politiche.

E’ fatto divieto al MANDATARIO di assumere l’incarico per più di un candidato, è fatto, altresì, divieto al candidato di affidare l’incarico a più di un mandatario.

I candidati in più circoscrizioni possono nominare per ciascuna di esse un unico mandatario o mandatarî diversi. I candidati in più circoscrizioni dovranno, comunque, provvedere ad inviare la nomina del/dei Mandatario/i ai Collegi Regionali di ogni circoscrizione.

Il candidato deve obbligatoriamente comunicare, tramite dichiarazione scritta, autenticata dal notaio, al COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (1) il nominativo del MANDATARIO.

A seguito della conversione del DL n. 1 del 3/01/2006 l’art. 7 del DL 10/12/93, n. 515 ha subito modificazioni che si riportano qui di seguito.

(1) Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale ha sede presso la Corte d’Appello o il Tribunale del capoluogo di ciascuna regione. E’ l’organo che si occupa della verifica della documentazione riguardante i contributi e le spese elettorali sostenute dai singoli candidati e dai partiti.

2 - LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FONDI

Attività del mandatario elettorale:

(Art. 7, comma 1)

- “Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l’importo massimo derivante dalle somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta.”

(Art. 7, comma 2)

- “Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili ad un candidato o a un Gruppo di candidati sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.”

(Art. 7, comma 4)

il comma 4 dell’art. 7 precisa l’attività del mandatario il quale:

- registra analiticamente tutte le operazioni di raccolta di fondi destinati al finanziamento della campagna elettorale del candidato, provenienti dalle persone fisiche, associazioni o persona giuridica e quelle provenienti da soggetti diversi;
- si avvale di un unico conto corrente bancario ed eventualmente, di un unico conto corrente postale nell’intestazione del quale deve essere specificato che esso agisce in tale veste per conto di un candidato indicato nominativamente;

Art. 3, commi 3 e 4

- la possibilità di effettuare ordinativi o rilasciare autorizzazioni a produrre materiale per propaganda o a cedere servizi comunque utilizzabili per la campagna elettorale, forniti direttamente, ad esempio, da giornali, stazioni radio e televisive, tipografie.

Art. 7, comma 6

- controfirma il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato, certificandone la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate trascritte; (mod.1)

Si evidenzia che i contributi ricevuti da persona fisica di importo tra euro 2582,28 e euro 5.000 devono essere evidenziati nominalmente nel rendiconto, pur non essendo oggetto della dichiarazione congiunta o dell'autocertificazione.

Quindi rientra nelle competenze della gestione e nelle attività del mandatario, durante il periodo elettorale, il rilascio di ricevute e la scrupolosa gestione dei contributi che pervengano al candidato.

La tipologia delle spese

(Legge 10/12/93, n. 515, art. 11, commi 1 e 2)

La vigente legge stabilisce che le spese elettorali sono quelle relative:

- alla produzione, all'acquisto e all'affitto di materiali e mezzi compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, giornali, radio, televisioni private;
- alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e tutto quanto necessita per la presentazione delle liste elettorali;
- all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo (1);
- al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio conseguente alla campagna elettorale. La prestazione non deve superare i 30 giorni e il compenso euro 5.000.
- ai locali per le sedi elettorali, ai viaggi e soggiorni, alle spese telefoniche e postali e agli oneri passivi (2);
- alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, secondo quanto previsto (dall'art. 2, comma 1, n. 3), della legge 5 luglio 1982 n. 441.

(1) L'art. 19 prevede che i comuni, a decorrenza dal giorno dell'indizione delle elezioni, mettono a disposizione a tutti i partiti e movimenti presenti alla competizione elettorale i locali di loro proprietà già utilizzati per conferenze e dibattiti.

(2) Tali spese sono calcolate in misura forfetaria nella percentuale fissa del 30% del totale delle spese ammissibili.

Obblighi del candidato

Il candidato, sia eletto (1) che non eletto deve obbligatoriamente sottoscrivere ed inviare al COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE:

- 1 - una dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (mod. 2), ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza, con l'apposizione della formula "SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO" (art. 2, primo comma, numero 3, legge 5 luglio 1982 n.441);

2 - una dichiarazione per ciascuno dei contributi ricevuti, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, di valore superiore a euro 5.000 erogati nell'arco di un anno da parte di uno stesso soggetto (Legge 515, art. 7, comma 5, lettera a). (mod. 3)

Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati mediante l'autocertificazione da parte del candidato (legge 515, art. 7, comma 5, lettera b) (Mod. 3 bis).

Le disposizioni qui indicate non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

(1) Per i candidati eletti tale documentazione deve essere trasmessa ai Presidenti delle rispettive Camere di appartenenza e al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

3 - Un rendiconto, controfirmato dal mandatario elettorale che ne certifica la veridicità limitatamente alle entrate, relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute, in cui devono essere analiticamente riportati attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti da persone fisiche, se di importo o valore tra euro 2.582,28 e euro 50.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. (mod. 1)

4 - **Gli estratti completi, alla data di chiusura, del conto corrente bancario ed eventualmente conto corrente postale utilizzato.**

Termine di presentazione da parte dei candidati delle dichiarazioni concernenti le spese sostenute ed i contributi ricevuti

La legge prevede (legge 515, art. 7, comma 6) che la dichiarazione relativa ai contributi e obbligazioni assunte e allegati documenti, sia presentata entro tre mesi dalla proclamazione al Presidente della Camera di appartenenza e al Collegio regionale di Garanzia Elettorale.

Si ricorda che tale obbligo vige anche per i candidati non eletti per i quali la documentazione deve essere inoltrata al solo Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

I candidati risultati eletti dovranno inviare il rendiconto anche al Presidente del ramo del parlamento a cui appartengono, unitamente ad una dichiarazione circa la loro situazione patrimoniale (diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società) e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Limiti delle spese elettorali dei candidati

I candidati possono spendere fino a euro 52.000 + euro 0,01 per ogni cittadino residente nella circoscrizione o collegio regionale (vedi Trento e Bolzano).

In caso di più candidature le spese non possono superare il tetto più alto consentito per una delle candidature.

A) Le spese ammissibili sono quelle relative:

- alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda, inclusi gli oggetti pubblicitari di valore minimo di uso corrente;

- alla distribuzione e diffusione dei mezzi e dei materiali di cui sopra, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

- all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Si può ragionevolmente considerare "personale utilizzato" quello retribuito, anche in forma forfetaria o comunque quello impegnato in modo pienamente e/o continuativo.

- B) Il 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate va destinato alle spese relative ai locali per le sedi elettorali, a quelle di viaggio e soggiorno, a quelle telefoniche e postali, nonché agli oneri passivi. Tali spese vanno calcolate in misura forfetaria.

Giova ricordare che ciascun candidato, ha diritto di spedire con la **tariffa postale agevolata di euro 0.04** un numero di plichi di peso non superiore a grammi 70, pari al totale degli elettori iscritti rispettivamente nella circoscrizione.

3. PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve dal candidato e dal mandatario le dichiarazioni e i rendiconti di cui al paragrafo precedente e ne verifica la regolarità. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati sono liberamente consultabili presso gli Uffici del Collegio.

Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

La dichiarazione e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

Qualora dall'esame delle dichiarazioni e dalla documentazione presentata emergano irregolarità, il Collegio entro il termine di 180 giorni le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni memorie e documenti.

Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia entro il termine di 15 giorni è ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia, che deve decidere entro novanta giorni.

Sanzioni

In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione, il Collegio applica una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 25.822,85 a euro 103.291,38.

In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione, da parte di un candidato proclamato eletto, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi 15 giorni, applica la sanzione pecuniaria di cui sopra. Inoltre, la mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura per la quale l'interessato ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i 15 giorni successivi alla notifica delle contestazioni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,57 a 51.645,69. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti per i contributi erogabili ai candidati (art. 7, comma 4).